



**REGIONE SICILIANA**  
**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**"GARIBALDI"**  
**Catania**

**DELIBERAZIONE N.**

**43**

**del**

**14 GEN. 2026**

**Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli iscritti al Corso di Laurea in Ostetricia (anni 2026 – 2029).**

Proposta n. 10 del 14 GEN. 2026

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**AFFARI GENERALI**

L'Istruttore

dott.ssa Maria Antonietta La Calzi

*Maria Antonietta La Calzi*

Il Responsabile

U.O.C. Affari Generali

dott.ssa Maria Luisa Grasso

*Maria Luisa Grasso*

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
**(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,**

*nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024*

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

## **Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI**

### **Visto:**

- Il D.lgs. 30.12.1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della L. 23.10.1992, n. 421”;
- il D.lgs. 21.12.1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30.11.1998, n. 419”;
- il D.M. 8.1.2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie”;
- il D.I. 19.2.2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie”;
- il D.A. n. 263 del 19/3/2024 di approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Catania;

### **Premesso che:**

- con pec del 14/10/2025, registrata al protocollo generale n. 21448 di pari data, l’Università degli Studi di Catania ha proposto a questa Azienda la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocinio formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ostetricia del succitato Ateneo, da svolgersi presso l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Garibaldi Nesima e, contestualmente, ha trasmesso la bozza di convenzione, per condivisione;

### **Acquisito:**

- il parere favorevole alla stipula della convenzione espresso dal Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, registrato al prot. n. 31/AA.GG. del 8/1/2026;
- il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n. 118/AA.GG. del 13/1/2026;

### **Rilevato che:**

- il tirocinio formativo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- l’Università provvede alla copertura assicurativa degli studenti tirocinanti prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività di tirocinio presso l’Arnas Garibaldi;
- la convenzione è valida per la durata del corso di studio (3 anni) a decorrere dal 24/1/2026;

### **Ritenuto:**

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell’accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

### **PROPONE**


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento di tirocinio formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ostetricia del suddetto Ateneo;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi di Catania, alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Direttore dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: BOZZA DI CONVENZIONE (parte integrante).

**Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali**

**(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Luisa Grasso', written over a horizontal line.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

### **D E L I B E R A**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:



- **Autorizzare** la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento di tirocinio formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ostetricia del suddetto Ateneo;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi di Catania, alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Direttore dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Mauro SARINZA)

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

**Dott. Luca Fallica**

\_\_\_\_ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno \_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



## CONVENZIONE

tra

**l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"**, con sede a Catania, in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, C.F./P.IVA 04721270876, di seguito denominata "Ente ospitante", rappresentata dal Direttore generale dott. Giuseppe Giammanco

e

**l'Università degli Studi di Catania**, con sede a Catania, in piazza Università n. 2, C.F./P.IVA 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Enrico Foti

- Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421";
- Vista la Legge 2.8.1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30.11.1998, n. 419";
- Visto il D.P.C.M. 24.5.2001, "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999";
- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509";
- Visto il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.M. 8.1.2009, "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie";
- Visto il D.I. 19.2.2009, "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie";
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo di cui al D.R. n. 4502 del 24.4.2009 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.A. n. 263 del 19.3.2024 (G.U.R.S. n. 16 del 12.4.2024), di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il Decreto Rettorale n. 1499 del 3.4.2025 con cui è stata emanata l'Offerta Formativa per l'A.A. 2025-2026;
- Visto il verbale della seduta dell'8.5.2025 (punto 20) in cui il Consiglio del Corso di laurea in **Ostetricia** ha approvato la stipula della convenzione con l'**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"** per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti del suddetto Corso di laurea presso l'**U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi-Nesima**;
- Vista la nota prot. n. 96336 del 20.5.2025 con la quale il Presidente del Corso di laurea in Ostetricia ha trasmesso, ad integrazione di quanto deliberato dal Consiglio del Corso di laurea





- nella suddetta seduta dell'8.5.2025, la documentazione relativa alla proposta di convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi";
- Visto il verbale della seduta del 21.5.2025 (n. 6, punto 10.1.3) in cui il Consiglio del Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche ha approvato la suddetta stipula;
  - Visto il verbale della seduta del 19.6.2025 (n. 4, punto 5.3 lett. C), prot. n. 121953/2025, in cui il Coordinamento della Scuola di Medicina ha espresso, in merito, parere favorevole;
  - Visto lo schema - tipo delle convenzioni per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti dei Corsi di laurea presso le strutture sanitarie accreditate approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania nelle rispettive sedute del 26 e 28 luglio 2022;
  - Vista la nota prot. n. 0001610 del 27.1.2023 (prot. dell'Università degli Studi di Catania n. 38582 di pari data) con la quale l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" ha chiesto la modifica del testo dell'art. 1 delle convenzioni per il tirocinio formativo dei Corsi di laurea "nella parte in cui si autorizzano gli studenti ... a frequentare per lo svolgimento del tirocinio professionale, comprendendo anche lo svolgimento di attività formativa pratica e di tirocinio clinico";
  - Vista la nota prot. n. 0010369 dell'8.6.2023 (prot. dell'Università degli Studi di Catania n. 152968 di pari data) con la quale l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" ha richiesto, con specifico riferimento alla proposta di convenzione da parte dell'Ateneo di cui alla nota prot. n. 131759 del 20.4.2023 (convenzione per il corso di laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica), la modifica dell'art. 6 della suddetta proposta di convenzione "in osservanza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro";
  - Considerato che tale richiesta di modifica dell'art. 6 è da intendersi riferita a tutte le convenzioni con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" per l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti di ogni Corso di laurea;
  - Vista la nota prot. n. 174210 del 25.7.2023 con la quale la Direzione generale dell'Ateneo, Ufficio Gestione dei rapporti con il S.S.R. e la Formazione specialistica, ha richiesto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dello stesso Ateneo di esprimere un parere sul nuovo testo dell'art. 6 della convenzione proposto dall'Azienda;
  - Vista la nota di riscontro prot. n. 177686 dell'1.8.2023 con la quale il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dell'Ateneo ha espresso "parere favorevole" alla richiesta di modifica dell'art. 6 così come formulata e proposta dall'Azienda Garibaldi;
  - Considerato che nelle rispettive sedute del 26.9.2023 e del 28.9.2023 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania si sono espressi in merito all'autorizzazione alla stipulazione di convenzioni per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti dei Corsi di laurea presso le strutture sanitarie accreditate difforni dallo schema - tipo approvato dagli stessi organi collegiali nelle suddette sedute del 26 e 28 luglio 2022;
  - Vista la nota prot. n. 0017695 del 2.10.2024 (prot. dell'Università degli Studi di Catania n. 319397 di pari data) con la quale l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" ha richiesto, con specifico riferimento alla proposta di convenzione da parte dell'Ateneo di cui alla nota prot. n. 307449 dell'11.9.2024 (convenzione per il corso di laurea in Infermieristica) un'ulteriore modifica dell'art. 6 proponendo in luogo del testo "Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011. È onere





dell'Azienda fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione..." il seguente "L'università si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011. È onere dell'Azienda fornire informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione..." e, inoltre, la modifica dell'art. 8 proponendo la sostituzione della parola "ospitante" con la parola "promotore";

- Considerato che anche tale ulteriore richiesta di modifica dell'art. 6 è da intendersi riferita a tutte le convenzioni con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" per l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico degli studenti di ogni Corso di laurea;
- Vista la nota prot. n. 328159 del 16.10.2024 con la quale la Direzione generale dell'Ateneo - Gestione dei rapporti con il S.S.R. e la Formazione specialistica, ha chiesto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dello stesso Ateneo di esprimere parere sulla più recente ulteriore modifica al testo dell'art. 6 della convenzione proposta dall'Azienda con la citata nota prot. n. 0017695 del 2.10.2024 (prot. dell'Università degli Studi di Catania n. 319397 di pari data);
- Vista l'annotazione di riscontro al suddetto prot. n. 328159 del 16.10.2024 con la quale il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dell'Ateneo ha espresso il proprio "nulla osta alle modifiche richieste" sul testo dell'art. 6 così come formulate e proposte dall'Azienda Garibaldi con la suddetta nota prot. n. 0017695 del 2.10.2024

#### **PREMESSO CHE**

- per l'attivazione e lo svolgimento dei Corsi di laurea, occorre stipulare apposita convenzione con le strutture sanitarie che fanno capo al S.S.N.;
- **l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"** con la sottoscrizione del presente atto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere accreditata con il S.S.N., di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e di disporre, quindi, di personale sanitario-tecnico-amministrativo, di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività formativa

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue

##### **Art. 1**

**L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"** autorizza gli studenti del **Corso di laurea in Ostetricia** a frequentare, per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, le proprie strutture - **U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Garibaldi-Nesima** - e garantisce la collaborazione del proprio personale per seguire e valutare l'esperienza di tirocinio svolta.

##### **Art. 2**

Gli allievi frequenteranno le strutture sopra individuate, secondo le modalità e gli orari stabiliti, sotto la supervisione del Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici del Corso di laurea, d'intesa con i responsabili dell'Ente ospitante.





**Art. 3**

La relazione finale dell'allievo, certificativa dell'effettivo svolgimento delle attività previste, sarà sottoscritta dal responsabile sanitario dell'Azienda e trasmessa al Presidente del Consiglio del Corso di laurea.

**Art. 4**

Gli allievi, nell'ambito delle strutture sanitarie dove si svolgono le attività di tirocinio, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Responsabili del servizio. L'Ente ospitante potrà richiedere l'allontanamento del tirocinante dalle proprie strutture su motivata richiesta del Responsabile del servizio.

**Art. 5**

L'Università provvede alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli studenti che svolgeranno la propria attività didattica e il tirocinio presso l'Ente ospitante.

**Art. 6**

Le parti concordano che gli oneri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 comma 4, sono a carico dell'Università degli Studi di Catania in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. È onere dell'Azienda fornire informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato dei soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base e la formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011) e provvede alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D. Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

**Art. 7**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

**Art. 8**

L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dall'Ente promotore salvo che l'atto venga redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.

**Art. 9**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

**Art. 10**

La presente convenzione è valida per la durata legale del corso di studio (tre anni) a decorrere dal **24.1.2026**, con possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

DIREZIONE GENERALE

*Gestione dei rapporti con il SSR e la formazione  
specialistica*

**Art. 11**

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8.4.2021 e ss.mm. e ii., pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Catania,

Il Direttore generale  
Dott. Giuseppe Giammanco

Il Rettore  
Prof. Enrico Foti